



**COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Città metropolitana di MILANO**

REG.ORDINANZE N. 119/2026

Area Sicurezza e Trasporti locali

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IL GIORNO DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026 (IN CASO DI MALTEMPO 04 OTTOBRE 2026) IN OCCASIONE DELLA “68^ EDIZIONE DELLA SAGRA PROVINCIALE DELL’UVA” - ARTICOLO 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.

IL SINDACO

Premesso che:

- l’articolo 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al Sindaco l’adozione di ordinanze non contingibili e urgenti “...*al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore ai trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”;
- il giorno domenica 27 Settembre 2026 (in caso di maltempo il giorno domenica 04 Ottobre 2026) si svolgerà a San Colombano al Lambro nel perimetro compreso tra Via Visconti, Via Garibaldi, Via Corridoni, Via Steffenini dall’intersezione con Via Matteotti all’intersezione con Viale Trieste, Via C. Bianchi, Via Primo Maggio, Via della Vittoria dall’intersezione con Via Steffenini fino all’intersezione con Via Lazzaretto, Via Redi, Via Battisti, Via Da Vinci, Via Don Bosco, Via Valsasino, Via Diaz, Viale Rimembranze, Parco del Castello Belgioioso, Via Collada, Via Azzi la manifestazione “68^ Sagra Provinciale dell’Uva”, organizzata dalla Pro Loco di San Colombano al Lambro col patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- l’Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l’immagine della città;
- in occasione della “Sagra dell’Uva” si registra tradizionalmente una forte affluenza di persone e turisti;

Rilevato che:

- l’affluenza di un gran numero di persone comporta l’insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell’incolumità pubblica;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all’incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall’evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l’incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall’uso di petardi e simili artifici esplodenti, nonché dall’uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia.

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile, come recentemente accaduto;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e contenitori in latta;

Considerato che:

- il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
- per converso, da quanto sopra esposto al riguardo delle dette situazioni, può darsi luogo all'emergere di comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale dalle ore 20,00 in poi, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario preserale, serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;
- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

Ritenuto di intervenire, in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso dei visitatori, nel perimetro compreso tra:

Via Visconti, Via Garibaldi, Via Corridoni, Via Steffenini dall'intersezione con Via Matteotti all'intersezione con Viale Trieste, Via C. Bianchi, Via Primo Maggio, Via della Vittoria dall'intersezione con Via Steffenini fino all'intersezione con Via Lazzaretto, Via Redi, Via Battisti, Via Da Vinci, Via Don Bosco, Via Valsasino, Via Diaz, Viale Rimembranze, Parco del Castello Belgioioso, Via Collada, Via Azzi;

Ritenuto che le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che sono stati sentiti i titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati in data 14 settembre 2026;

Visti:

- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- l'articolo 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1 lett. a) del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa
dalle ore 13.00 di domenica 27 SETTEMBRE 2026 (in caso di maltempo domenica 04 OTTOBRE 2026)
alle ore 6.00 di lunedì 28 SETTEMBRE 2026 (in caso di maltempo lunedì 05 OTTOBRE 2026)

in San Colombano al Lambro, nel perimetro compreso tra

Via Visconti, Via Garibaldi, Via Corridoni, Via Steffenini dall'intersezione con Via Matteotti all'intersezione con Viale Trieste, Via C. Bianchi, Via Primo Maggio, Via della Vittoria dall'intersezione con Via Steffenini fino all'intersezione con Via Lazzaretto, Via Redi, Via Battisti, Via Da Vinci, Via Don Bosco, Via Valsasino, Via Diaz, Viale Rimembranze, Parco del Castello Belgioioso, Via Collada, Via Azzi (come da planimetria allegata):

1. Il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo contenitori di vetro e lattine di qualsivoglia tipologia;
2. Il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, eccetto l'uso dei fuochi artificiali negli spettacoli pirotecnici autorizzati dal Comune;
3. Il divieto di vendere e/o distribuire gratuitamente bevande in qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri ecc.) di vetro e contenitori di latta rivolto a tutti gli esercizi di vendita, artigianali, produttori agricoli per la degustazione, operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita, artigianali, alle aziende vitivinicole e agli operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in bicchieri di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
4. Il divieto di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e contenitori di latta;
5. Il divieto a chiunque, nell'area del Castello Belgioioso (Parco Superiore e Parcheggio), di vendere e somministrare vini e alcolici in genere oltre le ore 19.00;
6. Al di fuori dell'area del Castello Belgioioso, a partire dalle ore 19,00 fino alle ore 23,00 il consumo delle bevande alcoliche è consentito, previa spillatura o mescita, solo mediante somministrazione da parte dei pubblici esercizi in sede fissa, delle attività temporanee che effettuano ristorazione o mediante vendita in bicchieri di carta o plastica da parte delle attività artigianali. In questa fascia oraria è vietata qualsiasi altra attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche effettuata da esercizi di vendita, operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, aziende vitivinicole;
7. Dalle ore 23,00 del giorno domenica 27 Settembre 2026 (in caso di maltempo 04 Ottobre 2026) alle ore 06,00 del giorno lunedì 28 Settembre 2026 (in caso di maltempo 05 Ottobre 2025) è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità nonché la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione;
8. Di vietare per tutta la giornata di domenica 27 Settembre 2026 (in caso di maltempo 04 Ottobre 2026) e fino alle ore 06,00 del giorno lunedì 28 Settembre 2026 (in caso di maltempo 05 Ottobre 2026) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la cottura delle castagne e altri generi alimentari mediante l'utilizzo di bombole a gas, carbonella e fiamme libere;
9. A partire dalle ore 18,00 del giorno domenica 27 Settembre 2026 (in caso di maltempo 04 Ottobre 2026), durante l'uscita dei carri dal percorso, i pubblici esercizi e i carri dovranno temporaneamente sospendere ogni trattenimento musicale sull'intero percorso dei carri. Tutti i trattenimenti musicali dovranno cessare entro le ore 23,00 del giorno domenica 27 Settembre 2026 (in caso di maltempo 04 Ottobre 2026).

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- l'inosservanza di quanto previsto al punto 1 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

Via G.Monti, 47 – Tel. 0371.2931 – Fax 0371.897965 – Cod. Fisc. 84503820155 Partita I.V.A. 04833950159
e-mail: comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it – pec: comune.sancolombano@cert.saga.it

- l'inosservanza di quanto previsto ai punti 5, 6 e 7 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00;
- l'inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 50,00 in caso di inosservanza a quanto previsto dal suddetto punto 1, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 1.000,00 in caso di inosservanza a quanto previsto dai suddetti punti 5, 6 e 7, ovvero il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 166,66 in caso di inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

La presente ordinanza viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano.

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza alla Stazione Carabinieri di San Colombano al Lambro e al Comando Polizia Locale di San Colombano al Lambro.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento viene pubblicata all'Albo on line e in Amministrazione Trasparente nella Sezione Provvedimenti Sotto sezione Provvedimenti Organi indirizzo politico.

Dalla Residenza Municipale, 16/09/2026

IL SINDACO
(Alessandro Granata)